

PROPOSTA DI MODIFICA ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 FEBBRAIO 2012, N. 64.

L'art.3 dell'accordo sopracitato è così sostituito:

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto all'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella corrispondente -effettiva e nel ruolo- a livello nazionale, assicurando comunque una presenza effettiva in servizio, nella sede di provenienza di personale in un numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 2 dicembre 2019 e s.m.i., ad eccezione dei casi nei quali vi siano straordinarie e temporanee esigenze di servizio che tengano conto di eventuali presenze di personale operativo non più in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'impiego nelle attività di soccorso tecnico urgente, ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 217 del 2005 e s.m.i., nonché, per gli uffici centrali, nei casi nei quali vi siano straordinarie e temporanee esigenze di servizio, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del presente accordo.
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea non si applica al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.